



Ordinanza n. 0000035 del 17/04/2024

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DALLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIFIENS).**

### IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, di zanzare tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che in Italia nel 2007, nel 2017 e nel 2023 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

DATO ATTO pertanto che ciò costituisce elemento di rischio potenziale della salute pubblica con conseguenze anche gravi, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e determinando la necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

DATO ATTO inoltre che si considera necessario proseguire le attività di sorveglianza e contrasto delle Arbovirosi con l'obiettivo di mantenere elevato il livello di controllo dell'infestazione da insetti vettori di malattie;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO inoltre che:

- la lotta agli esemplari adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;



RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune effettuerà direttamente trattamenti aducltici, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di una adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici e ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc....);

CONSIDERATO che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi e approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che in particolare da alcuni anni l'Assessorato alle Politiche per la Salute della regione Emilia Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrativo sugli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usl competente per territorio, volte ad informare e sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione della Regione Emilia Romagna;

#### VISTI

- il T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. ed integr.;
- L.R. 4 maggio 1982, n. 19, e successive modificazioni;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022 di Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017) recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi" e individuazione di una nuova autorità di controllo dei prodotti chimici;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti aducltici contro le zanzare 2022";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 25 marzo 2024, di Approvazione del Piano



Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi, per l'anno 2024;

### ORDINA

**A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, ed in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano e si possano creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza di:**

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglia fine o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma che sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli negli scantinati e i parcheggi sotterranei ispezionando anche i punti di raccolta di acque provenienti da grigliati);
4. **procedere**, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con **rete zanzariera a maglia fine** che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
5. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
7. **svuotare** le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;
8. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;
9. **curare** la manutenzione dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua nonché delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l'annidamento di esemplari adulti di zanzara, anche a norma dei disposti dell'art. 14 del vigente Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;
10. **evitare** che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
11. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;



12. **provvedere** all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, affinché i vasi portafiori siano riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
13. **procedere**, per i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, ad attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche,

### ORDINA ALTRESÌ

- che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli **spazi privati** debba essere comunicata preventivamente mediante invio, **almeno 7 (sette) giorni prima del trattamento**, del modulo **"COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO"** (**Allegato 1**) ai seguenti recapiti:
  - Servizio Sostenibilità Ambientale – Suap – Commercio del Comune di Calderara di Reno tramite PEC all'indirizzo [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it);
  - Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL di Bologna - tramite PEC all'indirizzo [dsp@pec.ausl.bologna.it](mailto:dsp@pec.ausl.bologna.it);
- che la ditta specializzata incaricata dal privato di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, sottoscriva la sezione **DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA (Allegato 2)** della comunicazione di cui sopra e disponga con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di apposti avvisi, secondo il modello riportato in **Allegato 3 (AVVISO DI TRATTAMENTO ADULTICIDA IN AREA PRIVATA)** al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;
- che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria e nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022";
- che coloro che utilizzano o installano un impianto fisso automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti) diano comunicazione al Comune e all'Azienda USL della ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto utilizzando sempre il modulo in **Allegato 1**;
- che nell'impianto automatico di distribuzione **NON** possano essere utilizzati:
  - prodotti classificati pericolosi per la salute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Reg. CLP) in particolare per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione di categoria 1 e 2 e Sensibilizzanti di categoria 1 e che riportano sull'etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399) o le "Informazioni supplementari sui pericoli per la salute EUH029 – EUH031 – EUH032 – EUH066 – EUH070 EUH071 – EUH208;
  - prodotti con proprietà di Interferenti Endocrini;



- Prodotti classificati Molto Tossici per l'Ambiente acquatico con pittogramma di pericolo GHS09;
- Prodotti riconosciuti pericolosi per le api;
- Prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come previsto dal punto A 5.6 del DM 22/01/2014 e come precisato nella DGR n. 2051 del 03/12/2018;
- che nell'impianto fisso automatico di distribuzione possono essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adalticidi e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale;
- che, qualora negli impianti automatici di distribuzione si utilizzassero prodotti adalticidi, si dovrà sottostare agli obblighi ed alle prescrizioni previsti per tali interventi, che valgono anche per i trattamenti adalticidi in generale. Nello specifico si dovrà:
  - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
  - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
  - accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
  - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
  - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una **fascia di rispetto di almeno 300 m**, l'apicoltore deve essere avvisato, a cura di chi effettua il trattamento, con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
  - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
  - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
  - far frequentare l'area trattata soltanto dopo **almeno 2 giorni** dall'irrorazione;
  - se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per **almeno 3 giorni**, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo e si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti.

#### AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza, è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano aver titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse vengano riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;



- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge 689/1981, dalla legge Regionale 21/1984 e dall'art. 7bis del Decreto legislativo 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente, è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € oltre l'obbligo comunque di operare gli interventi necessari alla rimozione del problema;
- che verrà effettuata la vigilanza sul territorio tramite sopralluoghi da parte di ditta incaricata dal Comune, volti a verificare la presenza di raccolte di acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestiti ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati in **Allegato 1** ed in **Allegato 2**;

#### DISPONE

- che il presente provvedimento sia in vigore dal 20 aprile al 31 ottobre di ogni anno, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Servizio di Polizia Locale, l'Azienda Usl, le Guardie Ecologiche Volontarie nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo o/e su segnalazione delle ditte incaricate dal Comune del servizio di lotta alle zanzare autoctone ed alla Zanzara Tigre e del controllo e assistenza tecnica;

**La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;**

#### DISPONE ALTRESÌ

che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione e che sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Calderara di Reno.

**IL SINDACO  
Giampiero Falzone**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Allegati n. 4:

- Allegato 1  
Comunicazione di trattamento adulticida e/o insetto repellente contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico;
- Allegato 2  
Dichiarazione di trattamento adulticida e/o utilizzo di insetto repellenti;
- Allegato 3  
Avviso di trattamento adulticida e/o insetto repellenti in area privata;
- Allegato 4



Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 25 marzo 2024, di Approvazione del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi, per l'anno 2024.